

Versione anonimizzata

Traduzione

C-306/24 - 1

Causa C-306/24 [Gonre]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrenti:

KN

PE

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

Fatti specifici della presente causa C-306/24:

Le parti ricorrenti, madre e padre acquisito di due figlie per le quali è stata disposta la revoca del beneficio dell'assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vivono insieme in Francia.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-306/24, è formulato come segue (pagina 8 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che la prova dell’esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e la madre delle figlie acquisite non dimostrava il soddisfacimento della condizione,
- hanno constatato che i genitori biologici avevano concordato un coaffido a residenza alternata delle figlie e nessuno dei genitori versava all’altro genitore un assegno alimentare a titolo di contributo per l’educazione e il mantenimento delle figlie,
- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento delle due figlie, poiché entrambi svolgevano un’attività lavorativa, per concludere che *«sono pertanto i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento delle loro figlie»*,
- hanno dichiarato che tale constatazione non era rimessa in discussione dalla documentazione prodotta da KN, non essendo stato dimostrato che i redditi personali di PE sarebbero insufficienti per sostenere il mantenimento delle sue figlie o che lei avrebbe chiesto un sostegno economico al padre biologico per far fronte a tale insufficienza,
- hanno considerato che *«il solo fatto che KN abbia dimostrato di sostenere talune spese domestiche non sarebbe sufficiente a dimostrare che egli contribuisce al mantenimento delle sue figlie acquisite, poiché i documenti prodotti dal [ricorrente in cassazione] non coprono tutte le spese domestiche e non è stato provato che PE non contribuisce a tali spese per la quota parte posta a suo carico»*.